

# [NEWS 86/2025: Assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali - Scadenza 31.03.2025 - Approfondimento.](#)

---

3 Marzo 2025

Ricordiamo alle Imprese in indirizzo che, con l'introduzione dalla legge 213/2023 pubblicata col Decreto attuativo n°18/2025 (**in allegato alla presente**), è in vigore e pienamente operativo l'obbligo di assicurare i rischi catastrofali per le imprese produttive. La scadenza per mettersi in regola è fissata al **31 marzo 2025**. L'articolo 11 del Decreto stabilisce che i prodotti di nuova commercializzazione devono essere adeguati entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (27 febbraio 2025), affinché l'obbligo assicurativo possa essere rispettato nei tempi previsti.

## **Chi deve assicurarsi**

L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 Codice Civile). Tuttavia, alcuni dubbi interpretativi potrebbero escludere i piccoli imprenditori iscritti nella sezione speciale. Considerando che la norma mira a proteggere proprio le realtà più vulnerabili, l'interpretazione più logica è che l'obbligo valga per tutte le imprese, comprese quelle nelle sezioni speciali.

## **Eventi coperti**

Le assicurazioni devono coprire i danni causati da:

- Frane
- Sismi
- Alluvioni
- Inondazioni
- Esondazioni

Non sono invece obbligatoriamente coperti:

- Grandine
- Flash flood
- Maremoti

L'articolo 3 del Decreto stabilisce che eventi catastrofali che si susseguono entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati un unico evento, con un solo massimale e un'unica franchigia/scoperto.

## **Beni da assicurare**

L'obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali indicate all'art. 2424, lettera B-II, n. 1), 2), 3) del

Codice Civile. Sono esclusi:

- Veicoli
- Merci
- Immobili con abusi edilizi, anche successivi alla costruzione

L'assicurazione copre tutti i beni impiegati per l'attività d'impresa, anche se non di proprietà.

### **Danni indennizzabili**

- Sono coperti solo i danni diretti ai beni assicurati.
- Sono esclusi i danni indiretti, come la perdita di produttività per interruzione dell'attività (che può essere coperta con una polizza aggiuntiva, business interruption).
- Non sono coperti danni causati da eventi collaterali (es. furto di macchinari dopo un'evacuazione per sisma).

L'indennizzo minimo previsto è:

- 70% per somme assicurate superiori a 1 milione di euro fino a 30 milioni
- Libera negoziazione per somme superiori a 30 milioni

Il Decreto consente alle grandi imprese (o a chi assicura oltre 30 milioni di euro) di concordare livelli di scoperto più ampi.

### **Esclusioni e flessibilità**

L'articolo 1, comma 3 del Decreto introduce alcune esclusioni, tra cui:

- Danni causati direttamente dall'uomo
- Danni a terzi provocati dai beni assicurati

Resta il dubbio se le compagnie possano aggiungere ulteriori esclusioni o modulare liberamente l'ambito di copertura. La legge concorrenza 193/2024 ha infatti introdotto un sistema di comparazione online gestito dall'IVASS, simile a quello per l'RC auto, che permetterà alle imprese di confrontare le diverse offerte assicurative disponibili sul mercato.

### **Allegati**

[NEWS\\_86\\_2025](#)

[Apri](#)

[20250227\\_048](#)

[Apri](#)